

COMUNE DI VALDOBBIADENE
Provincia di Treviso

COPIA

N° 62
del 31-12-2018

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 175/2016. Analisi dell'assetto complessivo delle società partecipate al 31 dicembre 2017

L'anno duemiladiciotto, addì trentuno del mese di dicembre, alle ore 08:30, in Valdobbiadene, nella sala consiliare del "Palazzo Celestino Piva", convocato con avvisi scritti recapitati nei tempi e nelle forme previste dal regolamento, avendone dato avviso scritto al pubblico a mezzo manifesto, si è riunito in seduta pubblica di 1° convocazione il Consiglio comunale.

Eseguito l'appello risultano:

Fregonese Luciano	P	Simeoni Alvisè	P
Razzolini Tommaso	A	Piccolo Silvia	P
Geronazzo Pierantonio	A	Bolla Stefano	P
Bertelle Martina	P	Callegaro Fabio	A
Dall'Armi Elisa	A	Zago Rita	A
Bortolin Giorgio	P	Gatto Rosy	P
Miotto Marco	P	Corrado Paola	A
Puel Barbara	P	Mion Francesca	A
Comarella Osvaldo	P		

Presenti n. 10

Assenti N. 7

e il seguente assessore non consigliere:

Geronazzo Mariachiara	P
-----------------------	---

Partecipa alla seduta il Segretario comunale, dott. Giovanni Alvino.

Assume la presidenza il Sindaco, ing. Luciano Fregonese.

IL PRESIDENTE

Riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno e nomina scrutatori i consiglieri:

Miotto Marco
Puel Barbara
Gatto Rosy

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il decreto legislativo n. 175 del 19 agosto 2016, *Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica* (TUSP), come modificato dal decreto legislativo n. 100 del 16 giugno 2017, con particolare riguardo agli artt. 20 (Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche), 24 (Revisione straordinaria delle partecipazioni) e 26 (Disposizioni transitorie);

ATTESO che entro il 31 dicembre 2018 le pubbliche amministrazioni devono provvedere all'adempimento previsto dall'art. 20, comma 1, consistente in un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, al 31 dicembre 2017, e nell'adozione, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione, cessione, soppressione o messa in liquidazione";

RILEVATO che, in base al comma 2 del citato art. 20, devono essere oggetto del piano di riassetto le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

a) non rientrano in alcuna delle categorie elencate all'art. 4 dello stesso TUSP:

- produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici);
- realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato;
- società che hanno come oggetto sociale esclusivo la gestione delle partecipazioni societarie di enti locali;
- società o enti costituiti in attuazione dell'articolo 34 del regolamento (CE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e dell'articolo 61 del regolamento (CE) n. 508 del 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 maggio 2014 [gruppi di azione locale];
- società aventi per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici, la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva eserciti in aree montane, nonché la produzione di energia da fonti rinnovabili;
- società con caratteristiche di spin off o di start up universitari nonché quelle con caratteristiche analoghe degli enti di ricerca;
- società che producono servizi economici di interesse generale a rete, di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 [Ambiti o bacini territoriali ottimali], anche fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché l'affidamento dei servizi,

in corso e nuovi, sia avvenuto e avvenga tramite procedure ad evidenza pubblica. Si applica l'articolo 20, comma 2, lettera e), che prevede l'obbligo di alienazione delle partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un interesse generale che abbiano conseguito un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;

- b) sono prive di dipendenti o hanno un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) nel triennio 2015/2017 hanno conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-quinquies);
- e) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che hanno prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) per le quali si rileva la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) per le quali si rileva la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

ATTESO inoltre che:

- il provvedimento di cui sopra deve essere trasmesso, con modalità telematiche, al Dipartimento del tesoro del MEF e alla sezione di controllo della Corte dei Conti;
- sempre in base al citato art. 20, in caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono, con modalità telematiche, al Dipartimento del Tesoro del MEF e alla competente sezione di controllo della Corte dei Conti (comma 4);
- la mancata adozione del provvedimento di revisione periodica e la mancata attuazione dei suddetti adempimenti comporta una sanzione amministrativa, comminata dalla sezione di controllo della Corte dei Conti, che va da un minimo di 5.000,00 euro a un massimo di 500.000,00 euro, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo-contabile;

RICHIAMATO l'art. 15, commi 1 e 2, del TUSP, in base al quale, nell'ambito del Ministero dell'economia e delle finanze è individuata la struttura competente per l'indirizzo, il controllo e il monitoraggio sull'attuazione dello stesso decreto. Detta struttura fornisce orientamenti e indicazioni in materia di applicazione del suddetto decreto; alla stessa devono essere inviate, con modalità telematiche ai sensi dell'art. 17, comma 4, del decreto-legge 90/2014, convertito dalla legge 114/2014, gli atti di revisione ordinaria e straordinaria e le relazioni sull'attuazione degli stessi;

VISTI quindi:

- le Linee guida del MEF-Dipartimento del Tesoro e della Corte dei Conti, contenenti le istruzioni e gli schemi con l'indicazione delle informazioni da riportare nel provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni pubbliche di cui all'art. 20 del d.lgs. 175/2016;
- l'atto di orientamento della Struttura di monitoraggio e controllo delle partecipazioni pubbliche del 15 febbraio 2018, contenente precisazioni sulla nozione di "società a controllo pubblico";

PRESO ATTO che:

- *“la lettura combinata delle lett. b) ed m) dell'art. 2, comma 1, del TUSPP induce a ritenere che il legislatore abbia voluto ampliare le fattispecie del 'controllo', prevedendo che il controllo di cui all'art. 2359 c.c. possa essere esercitato da più amministrazioni congiuntamente, anche a prescindere dall'esistenza di un vincolo legale, contrattuale, statutario o parasociale tra le stesse”,* quando esse *“esercitano tale controllo*

congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato"; pertanto "la 'Pubblica Amministrazione', quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente" [Atto di orientamento 15 febbraio 2018];

- una partecipazione è considerata indiretta quando è detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione (controllo solitario) o di più pubbliche amministrazioni congiuntamente (controllo congiunto) [Linee guida];
- le disposizioni del TUSP si applicano, solo se espressamente previsto, alle società quotate, nonché alle società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche [art. 1, comma 5, del TUSP];
- il TUSP definisce società quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati. Pertanto, rientrano tra le partecipate del Comune la società *Ascopiave S.p.A.* (le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati), e le sue partecipate nonché *Alto Trevigiano Servizi s.r.l.* e la sua partecipata *Viveracqua s.c.r.l.*, avendo emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (cd. *Hydrobond*);
- la nozione di organismo tramite non comprende gli enti che rientrano nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP, come i consorzi o associazioni tra pubbliche amministrazioni, le aziende speciali e gli enti pubblici economici [Linee guida], quindi, nel caso del Comune di Valdobbiadene, il Consorzio BIM Piave di Treviso, il Consorzio per i servizi di igiene del territorio (C.I.T.), il Consiglio di bacino Sinistra Piave, il Consiglio di bacino Veneto Orientale;
- l'art. 4, co. 6, del TUSP fa salva la possibilità di costituire [e mantenere] società o enti in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) 1303/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) 508/2014 (cd. Gruppi di azione locale);
- in base all'art. 26, co. 4, del TUSP, le pubbliche amministrazioni possono comunque mantenere le partecipazioni in società quotate detenute al 31 dicembre 2015;

DATO ATTO che le partecipazioni societarie detenute dal Comune di Valdobbiadene al 31 dicembre 2017 sono le seguenti:

Partecipazioni dirette:

Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Partecipazione di controllo	Quotata o sua partecipata
1	Alto Trevigiano Servizi - ATS s.r.l.	04163490263	2,1947%	SI congiunto	X
2	Asco Holding S.p.A.	03215740261	2,2%	SI congiunto	
3	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	03747010266	100%	SI solitario	
4	G.a.l. dell'Alta marca trevigiana soc.consortile a r.l.	04212070264	2,31%	NO	
5	Galeno s.r.l.	00512950262	0,29%	NO	
6	Res Tipica soc.consortile a r.l. (in liquidazione)	01024630525	0,453%	NO	

Partecipazioni indirette:

Società tramite	Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione Tramite	Quotata o sua partecipata
A.T.S. s.r.l.	7	Viveracqua s.c.r.l.	04042120230	10,66%	X

Società tramite	Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione Tramite	Quotata o sua partecipata
Asco Holding S.p.A.	8	Asco TLC S.p.A.	03553690268	91%	
	9	Asco Piave S.p.A.	03916270261	61,562%	X
	10	Bim Piave Nuove Energie	04020760262	10%	
	11	Rijeka Una Invest s.r.l. (in liquidazione)	04360330262	65%	
	12	Seven Center s.r.l. (in liquidazione)	03640120261	85%	
	13	Alverman s.r.l. (in liquidazione)	04184710269	100%	

Società tramite	Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione Tramite	Quotata o sua partecipata
Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	14	Cooperativa esercenti farmacia s.c.r.l. - CEF	00272680174	0,04%	

Società tramite	Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione Tramite	Quotata o sua partecipata
CEF s.r.l.	15	V.E.M. Farmaceutici s.r.l.	01248710715	100%	
	16	CEF Servizi s.r.l.	02330410982	100%	
	17	Zamenis s.r.l.	03920210980	80%	
	18	Farmacie comunali di Brescia SpA o in forma abbreviata Farcom Brescia S.p.A.	02194900987	79,99%	
	19	Punto Farma s.r.l.	02729650982	50%	
	20	Edrugs Europe s.r.l. (in liquidazione)	04063460614	29%	
	21	Punto Salute s.r.l.	02747350987	25%	
	22	Nuova Intesa s.r.l.	03836170278	25%	
	23	Federfarma.co Distribuzione e Servizi in Farmacia S.p.A.	12480880157	15,93%	

	24	Laboratorio della Farmacia s.r.l.	03277170274	4,45%	
	25	Varese nel cuore s.c. a r.c.	03175380124	1,02%	
Società tramite	Progr.	Denominazione	Codice fiscale	Quota di partecipazione Tramite	Quotata o sua partecipata
Ascopiave S.p.A.	26	AP Reti Gas		100%	X
	27	AP Reti Gas Rovigo		100%	X
	28	AP Reti Gas Vicenza S.p.A.		100%	X
	29	Edigas S.p.A.		100%	X
	30	Blue Meta S.p.A.		100%	X
	31	Ascopiave Energie S.p.A.		100%	X
	32	AMGas Blu		100%	X
	33	Veritas Energia		100%	X
	34	Ascotrade S.p.A.		89%	X
	35	Etra Energia s.r.l.		51%	X
	36	EastEnergy S.p.A		49%	X
	37	ASM SET s.r.l.		49%	X
	38	Unigas Distribuzione s.r.l.		48,85%	X
	39	Sinergie Italiane s.r.l. (in liquidazione)		30,94%	X

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 44 del 30 settembre 2017, di “Revisione straordinaria delle società partecipate ai sensi dell’art. 24 del decreto legislativo 175/2016”, con la quale sono state individuate le partecipazioni da mantenere, da alienare o che dovevano essere fatte oggetto di processi di razionalizzazione ai sensi del TUSP, e rilevato che;

– rispetto alle società ivi riportate, in quanto partecipate direttamente e indirettamente dal Comune al 31 dicembre 2016, non figurano:

tra le partecipazioni dirette:

- la società *Schievenin Alto Trevigiano s.r.l.*, cessata dal 4 agosto 2017 a seguito di fusione per incorporazione nella società *Alto Trevigiano Servizi s.r.l.*;
- la società *Banca Popolare Etica s.c.r.l.*, avendo accertato che, in realtà, il Comune non risultava iscritto nel libro soci, come meglio precisato nel prosieguo;

tra le partecipazioni indirette:

- la *Società informatica territoriale s.r.l.*, in quanto partecipata da ente che rientra nell’ambito soggettivo di applicazione del TUSP (*Consorzio Bim Piave di Treviso*);
- *Sav.No. s.r.l.*, *Bioman S.p.A.* ed *E.Con Conegliano Servizi s.r.l.*, in quanto partecipate

- da ente che rientra nell'ambito soggettivo di applicazione del TUSP (*Consorzio per i servizi di igiene del territorio*);
- la società *Alverman s.r.l.* (in liquidazione), già partecipata di secondo livello della società *Asco Holding S.p.A.* per il tramite della società *Rjeka s.r.l.* (in liquidazione), è ora partecipata di primo livello di *Asco Holding S.p.A.* (e di secondo livello del Comune) a seguito del trasferimento delle relative quote di partecipazione da *Rjeka s.r.l.* ad *Asco Holding S.p.A.* avvenuta in data 7 giugno 2018;
 - la partecipata diretta *Alto Trevigiano Servizi s.r.l.* e la sua partecipata *Viveracqua s.c.r.l.* non sono soggette alle disposizioni del TUSP, avendo emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati;
 - *Ascopiave S.p.A.*, partecipata indiretta per il tramite di *Asco Holding S.p.A.*, e le relative partecipate *AP Reti Gas S.p.A.*, *AP Reti Gas Rovigo s.r.l.*, *AP Reti Gas Vicenza S.p.A.*, *Edigas S.p.A.*, *Blue Meta S.p.A.*, *Ascopiave Energie S.p.A.*, *AMGas Blu s.r.l.*, *Veritas Energia S.p.A.*, *Ascotrade S.p.A.*, *Etra Energia s.r.l.*, *Estenergy S.p.A.*, *ASM SET s.r.l.*, *Unigas Distribuzione s.r.l.*, *Sinergie italiane s.r.l.* (in liquidazione) non sono soggette alle disposizioni del TUSP in quanto, rispettivamente, società quotata in mercati regolamentati e società partecipate da una società quotata;

PRECISATO:

- che, nell'ambito delle misure di razionalizzazione definite con la suddetta deliberazione 44/2016, questo Consiglio aveva stabilito di alienare le società *Galeno s.r.l.* di Treviso e *Banca Popolare Etica - BPE s.c.r.l.*, partecipate dirette, e la società *Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l. - CEF s.c.r.l.*, partecipata indiretta per il tramite della controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, nonché di adottare nei confronti di *Asco Holding S.p.a.* la misura di razionalizzazione consistente nella fusione con altra società avente come oggetto sociale la produzione e/o gestione di servizi di interesse generale;
- che il 23 luglio 2018 l'Assemblea della società partecipata *Asco Holding* ha approvato una modifica statutaria comportante una sostanziale revisione societaria allo scopo di adeguarne oggetto, finalità e modello ai principi contenuti nel TUSP, approvata da questo Consiglio comunale con deliberazione n. 31 del 18 luglio 2018;
- che con deliberazione n. 38 del 27 settembre 2018 questo Consiglio esprimeva “*Ulteriori determinazioni in merito all'attuazione della decisioni assunte in sede di revisione straordinaria delle società partecipate (articolo 24 del decreto legislativo 175/2016)*”; con riferimento alla partecipata *Asco Holding*, in conseguenza della modifica statutaria approvata come sopra, stabiliva di mantenere la partecipazione; in merito all'alienazione delle partecipazioni nelle società individuate nella citata deliberazione n. 44/2018, ai sensi dell'art. 7 del TUSP, autorizzava l'amministratore unico della controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* a chiedere alla partecipata *Cooperativa esercenti farmacia - CEF s.r.l.* la revoca della partecipazione nella stessa società e dava mandato al responsabile competente di utilizzare procedure a evidenza pubblica per l'alienazione delle restanti partecipazioni;

DATO ATTO che:

- il contenuto del provvedimento di revisione straordinaria è stato comunicato al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) - Dipartimento del Tesoro e alla Corte dei Conti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 24;
- l'esito della suddetta ricognizione è stato comunicato al Dipartimento del Tesoro del MEF e alla Corte dei Conti ai sensi del comma 3 del medesimo articolo 24;
- il 6 novembre 2018, nell'ambito del monitoraggio attivato da Dipartimento del Tesoro e Corte dei Conti sull'attuazione delle misure di revisione straordinaria stabilite dalle pubbliche amministrazioni, questo ente ha comunicato le informazioni richieste, con specifico riferimento alle azioni attivate ai fini della alienazione delle società;

PRECISATO, al riguardo, che:

- la *Banca Popolare Etica s.c.r.l.*, su istanza del Comune, avendo accertato che lo stesso non risultava iscritto nel libro soci per il mancato perfezionamento della procedura di ammissione in qualità di socio, in data 9 ottobre 2018 ha disposto la restituzione dell'importo versato per la sottoscrizione delle quote, somma accreditata in tesoreria comunale il 17 ottobre 2018;
- l'amministratore della società controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.*, con lettera raccomandata inviata l'11 novembre 2018 e integrata il 21 novembre 2018, ha trasmesso alla propria partecipata, *Cooperativa esercenti farmacia s.c.r.l. - CEF*, la richiesta di revoca della partecipazione e di restituzione del valore delle quote di partecipazione;
- il 20 dicembre 2018 si è tenuto il pubblico incanto per la cessione delle quote del Comune in *Galeno s.r.l.* e le stesse sono state aggiudicate provvisoriamente all'Associazione Farmacieunite di Treviso, unica offerente, per il prezzo di € 970,00;

DATO INOLTRE ATTO quanto di seguito riportato, in riferimento alle società partecipate direttamente dal Comune di Valdobbiadene al 31 dicembre 2017:

1. *la società Alto Trevigiano Servizi s.r.l.*:

- è stata costituita per l'approvvigionamento e la fornitura di acqua potabile e la gestione del servizio idrico ingrato per l'ambito territoriale ottimale *Veneto orientale*, nonché per la realizzazione e la gestione di reti e impianti funzionali ai suddetti servizi (art. 4, comma 1, lett. a);
- l'ente di governo dell'ambito è il Consiglio di bacino Veneto orientale, costituito il 29 maggio 2013 con la sottoscrizione di una convenzione tra gli enti locali partecipanti, per lo svolgimento delle funzioni di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011, convertito dalla legge 148/2011, tra cui l'affidamento e il controllo del servizio;
- la società, con la relativa partecipata *Viveracqua s.c.r.l.*, esula dal perimetro di applicazione dell'art. 20, comma 2, del TUSP in quanto ha emesso strumenti finanziari a lungo termine (cd. Hydrobond) quotati in mercati regolamentati, per finanziare la progettazione e realizzazione di importanti piani di investimento atti a migliorare e potenziare le infrastrutture di acquedotto, fognatura e depurazione nel territorio dei Comuni soci;

2. *la società Asco Holding*:

- ha per oggetto esclusivo lo svolgimento, direttamente o indirettamente, di attività di assunzione, detenzione e gestione di partecipazioni in società operanti nel settore della produzione e della fornitura dei servizi pubblici, dell'energia, delle infrastrutture, delle telecomunicazioni e dei servizi di rete (rientranti quindi nella categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a);
- le recenti modifiche statutarie ora in vigore (ridefinizione dell'oggetto sociale, rinforzo della governance della holding) consentono a ciascun Comune socio di aumentare i poteri decisorii all'interno dell'assemblea rispetto al consiglio di amministrazione e di esercitare di fatto poteri propulsivi nei riguardi dello stesso C.d.A.;
- per il parametro del fatturato, è stata considerata la voce "Proventi da partecipazioni"; infatti, per una holding, è poco significativo considerare la voce "Ricavi da vendite e prestazioni"; quanto al parametro dei dipendenti, essa non rispetta le condizioni dell'art. 20, comma 2, lett. b), anche se, trattandosi di una holding pura, è insito nella natura dell'oggetto sociale il fatto che la società abbia pochi o nessun dipendente, non svolgendo direttamente attività di produzione di beni o servizi; se si considera invece il dato a livello di gruppo, il parametro risulterebbe rispettato: il Gruppo Asco Holding S.p.A., infatti, occupava in media 547 unità nel 2017 (527 nell'esercizio precedente);

si evidenzia peraltro che l'incremento del numero dei dipendenti e della spesa per il personale consegue all'ampliamento dell'area di consolidamento derivante dall'acquisizione della partecipazioni nella società *Ap Reti Gas Vicenza*;

- non è da trascurare che la società genera costantemente utili, la cui distribuzione consente ai soci di garantire l'erogazione di servizi istituzionali nel rispetto degli equilibri di bilancio;
- si ritiene pertanto conveniente mantenere la partecipazione, salvo necessità, già espressa in sede di revisione straordinaria, di un'azione di razionalizzazione finalizzata a conseguire il rispetto dei requisiti previsti dal TUSP, attraverso la fusione con altra società che abbia quale oggetto sociale la produzione e/o gestione di servizi di interesse generale, individuata dal progetto di fusione ex articolo 2501-ter del codice civile da predisporre a cura del Consiglio di Amministrazione della società e da deliberarsi con le prerogative riservate dal codice civile all'Assemblea straordinaria dei Soci;

3. *la società Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.:*

- è stata costituita per la gestione delle sedi farmaceutiche di cui è titolare il Comune in forza della legge 475/1968;
- infatti, la gestione delle farmacie comunali da parte degli enti locali avviene "in nome e per conto del servizio sanitario nazionale e costituisce l'esercizio diretto di un servizio pubblico, trattandosi di attività rivolta a fini sociali ai sensi dell'art. 112 del d.lgs. 267/2000, Tuel (C.d.S. - Sez. III, Sent. 474/2017).
- l'attività di rivendita dei farmaci è volta ad assicurare l'accesso dei cittadini ai prodotti medicinali e, così, a garantire la tutela del fondamentale diritto alla salute, restando solo marginale, sotto questo profilo, la natura commerciale dell'attività di farmacista (Corte Cost. Sent.87/2006);
- l'art. 9 della legge 475/1968, modificato dalla legge 362/1991 e fatto salvo dall'art. 1, co. 1, in combinato disposto con l'Allegato 1 del D.Lgs. 179/2009 (recante abrogazione di norme precedenti il 1970), prevede che i Comuni possano assumere la titolarità sulla metà delle sedi farmaceutiche che si rendono vacanti e vengono istituite nel territorio di competenza, e che gli stessi possano gestirle per mezzo di società di capitali (CdS III Sez., Sent. 5587/2014, per il quale le norme della legge 478/1968 debbono ritenersi tutt'ora in vigore, mentre le modalità di gestione indicate all'art. 9 non sono tassative, tenuto conto delle disposizioni intervenute successivamente riguardanti la gestione dei servizi pubblici locali e l'attività di vendita di medicinali);
- al fine di garantire il perseguimento di un interesse generale, in data 23 dicembre 2014 lo statuto della Farmacia comunale è stato integrato prevedendo il controllo analogo da parte del Comune. Infatti l'affidamento in concessione alla società da parte del Comune del servizio di farmacia comunale avviene in modalità "in house". Lo stesso statuto è stato poi modificato in data 30 agosto 2017, in conformità a quanto stabilito con deliberazione del consiglio comunale n. 38 del 31 luglio 2017, per adeguarlo alle disposizioni del TUSP;
- con deliberazione consiliare n. 62 del 23 dicembre 2017, il Comune ha affidato alla società la gestione, per cinque anni sino al 31 dicembre 2022, delle sedi farmaceutiche di cui è titolare;
- la società è gestita da un amministratore unico e impiega 7 dipendenti; essa realizza un fatturato vicino ai due milioni di euro e, dopo le difficoltà incontrate fra il 2018 e il 2013, in concomitanza con la crisi economica che ha colpito a livello mondiale, coinvolgendo l'intera Europa e in particolar modo l'Italia, dal 2014 la società è di nuovo in attivo e registra una costante crescita dell'utile;
- per quanto sopra esposto, si ritiene di mantenere la società, senza rilevare la necessità di particolari azioni di razionalizzazione;

4. *la società consortile G.A.L. dell'Alta Marca trevigiana soc.cons. a r.l.:*

- è un Gruppo di azione locale misto pubblico - privato costituito in attuazione dell'art. 34 del Regolamento (CE) 1303/2013 e dell'art. 61 del Regolamento (CE) 508/2014, per aderire all'iniziativa comunitaria prevista dal Regolamento (CE) n. 1698/2005 e per dare attuazione all'Approccio Leader previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Regione Veneto 2007-2013 nel territorio dell'Alta marca trevigiana e, successivamente, dal Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 nonché per la partecipazione ad altri progetti finanziati con fondi comunitari, nazionali e regionali;
 - l'art. 4, co. 6, del TUSP fa salva la possibilità di costituire Gruppi di azione locale;
 - trattandosi di una società mista in cui l'ente detiene una quota del 2,31% e l'amministrazione pubblica nel suo insieme detiene una partecipazione di minoranza, non si ha sufficiente potere di influenza sulle scelte della società;
 - si ritiene comunque di mantenere la partecipazione in quanto funzionale all'attrazione di finanziamenti per la realizzazione di progetti di sviluppo del territorio;
5. *la società Galeno s.r.l.:*
- non rispetta i requisiti del TUSP trovandosi nelle situazioni previste dall'art. 20, comma 2, lett. a), b), d), e), e infatti il Comune ha in corso la procedura a evidenza pubblica per la relativa cessione, il cui iter ha concluso la fase dell'aggiudicazione provvisoria;
6. *la società consortile Res Tipica In Comune a r.l.:*
- è una società consortile mista pubblico/privato a prevalente capitale pubblico, senza fini di lucro, costituita allo scopo di fornire servizi on-line per conto di enti locali e Associazioni a fini di promozione e tutela del territorio e delle risorse agricole;
 - la società è in stato di liquidazione volontaria dal 2009;
 - la procedura di liquidazione è in corso di conclusione. Infatti il liquidatore ha convocato l'assemblea dei soci per il 20 dicembre 2018, per l'approvazione del bilancio finale di liquidazione e la cancellazione della società;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata dagli uffici comunali, come riportato nell'Allegato A al presente provvedimento, e dato atto che si ritiene di stabilire quanto segue:

Partecipazioni dirette:

Progr.	Denominazione società	Codice fiscale	Quota di partecipazione	Esito della rilevazione
1	Alto Trevigiano Servizi - ATS s.r.l.	04163490263	2,1947%	non soggetta al TUSP
2	Asco Holding S.p.A.	03215740261	2,2%	razionalizzazione: Fusione con altra società
3	Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.	03747010266	100%	mantenimento senza interventi
4	G.a.l. dell'Alta marca trevigiana soc.consortile a r.l.	04212070264	2,31%	mantenimento senza interventi
5	Galeno s.r.l.	00512950262	0,29%	Alienazione in corso: Cessione quote aggiudicata provvisoriamente
6	Res Tipica soc.consortile a r.l. (in liquidazione)	01024630525	0,45%	Liquidazione prevista entro 2018

Partecipazioni indirette:

Progr.	Denominazione società	Codice fiscale	Quota di partecipazione della Tramite	Esito della rilevazione
7	Asco TLC S.p.A.	03553690268	91%	Mantenimento senza razionalizzazione. Si dà peraltro mandato al Sindaco di concordare opportune modalità di coordinamento con i Sindaci degli altri Comuni soci in Asco Holding per determinare una linea di indirizzo univoca sulle <i>eventuali</i> misure di razionalizzazione da adottare e di renderle note agli organi societari
8	Asco Piave S.p.A.	03916270261	61,562%	Esula dal perimetro di applicazione del TUSP
9	Bim Piave Nuove Energie	04020760262	10%	Mantenimento senza razionalizzazione. Si dà peraltro mandato al Sindaco di concordare opportune modalità di coordinamento con i Sindaci degli altri Comuni soci in Asco Holding per determinare una linea di indirizzo univoca sulle <i>eventuali</i> misure di razionalizzazione da adottare e di renderle note agli organi societari
10	Rijeka Una Invest s.r.l. (in liquidazione)	04360330262	65%	La società è in liquidazione
11	Seven Center s.r.l. (in liquidazione)	03640120261	85%	la società è cessata (atto del 16/10/2018)
12	Alverman s.r.l. (in liquidazione)	04184710269	100%	La società è in liquidazione
13	Cooperativa esercenti farmacia s.c.r.l. - CEF	00272680174	0,04%	Recesso dalla partecipazione comunicato in data 11.11.2018, conseguentemente lo stesso opererà anche nei riguardi delle relative partecipate

VISTO il parere espresso dal Revisione dei conti, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000, allegato "B" al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che la 1^a commissione consiliare nella seduta del 20 dicembre 2018 ha esaminato il presente provvedimento ed ha espresso parere favorevole;

DATO ATTO che, sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il seguente parere ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e dell'art. 3, comma 2, del vigente regolamento sui controlli interni:

- *parere favorevole* del Responsabile del servizio, dr. Santino Quagliotto, *in ordine alla regolarità tecnica e alla regolarità amministrativa*, con riguardo in particolare al rispetto delle leggi, dello statuto, dei regolamenti, alla compatibilità della spesa/entrata con le risorse assegnate, nonché *in ordine alla regolarità contabile*;

UDITA la relazione introduttiva ed illustrativa del Sindaco-Presidente, nel corso della quale viene evidenziata la presenza di un refuso nel testo della proposta per quanto attiene alla

società Asco Holding: nel punto in cui si dice di procedere alla fusione con “altra società del gruppo”, è da intendersi con “altra società”;

ESAUROTA la discussione sull’argomento, i cui interventi vengono riportati nel verbale della seduta cui la presente fa riferimento, che sarà sottoposto all’approvazione del Consiglio nella prima adunanza utile;

EFFETTUATA la votazione palese sulla proposta di deliberazione, nel testo corretto dal refuso evidenziato, con il seguente esito:

Presenti	n. 10
Votanti	n. 9
Voti favorevoli	n. 9
Voti contrari	n. 0
Astenuti	n. 1 (Gatto Rosy)

DELIBERA

1. di approvare l’analisi dell’assetto complessivo delle società di cui il Comune deteneva partecipazioni al 31 dicembre 2017, come allegato sub A e riassunto nelle tabelle riportate in parte narrativa;
2. di dare atto che:
 - la società *Alto Trevigiano Servizi - ATS s.r.l.* esula dall’ambito di applicazione del TUSP e non è quindi soggetta all’adempimento di cui all’art. 20, in quanto alla data del 31 dicembre 2015 aveva emesso strumenti finanziari quotati in mercati finanziari; ciò vale anche per la sua partecipata *Viveracqua s.c.r.l.*;
 - è in corso il procedimento per l’alienazione della partecipata diretta *Galeno s.r.l.*, il cui iter ha concluso la fase dell’aggiudicazione provvisoria;
 - in data 11 novembre 2018 l’amministratore unico della società controllata *Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.* ha comunicato alla partecipata *Cooperativa Esercenti Farmacia s.c.r.l.* il recesso dalla partecipazione nella medesima società; conseguentemente, nell’Allegato A non è stato riportato il dettaglio delle relative partecipate;
 - entro fine 2018 si prevede la conclusione della procedura di liquidazione e la cessazione della società *Res Tipica soc.consortile a r.l.*;
 - la partecipata indiretta *Seven Center s.r.l.* è cessata a far data dal 16 ottobre 2018;
 - per le partecipate indirette *Rijeka Una Center s.r.l.* e *Alverman s.r.l.* è in corso la procedura di liquidazione;
3. di mantenere, per le considerazioni espresse in parte narrativa, la partecipazione nelle seguenti società (partecipate dirette):
 - Asco Holding S.p.A.
 - Farmacia comunale Dalla Costa s.r.l.
 - G.a.l. dell’Alta marca trevigiana soc.consortile a r.l.;
4. di dare mandato al Sindaco di concordare opportune modalità di coordinamento con i Sindaci degli altri Comuni soci in Asco Holding, ribadendo l’indirizzo già espresso in sede di revisione straordinaria delle società partecipate, sull’opportunità di una fusione con altra società che abbia quale oggetto sociale la produzione e/o gestione di servizi di interesse generale; tale società dovrà essere individuata dal Consiglio di Amministrazione della società con apposito progetto di fusione da predisporre ai sensi articolo 2501-ter del codice civile, e deliberata dall’Assemblea straordinaria dei Soci con le prerogative ad essa riservate dal codice civile;
5. di dare altresì mandato al Sindaco di concordare opportune modalità di coordinamento con

i Sindaci degli altri Comuni soci in *Asco Holding* per determinare una linea di indirizzo univoca sulle eventuali misure di razionalizzazione da adottare nei riguardi delle partecipate di secondo livello tramite la suddetta società, e di renderle note agli organi societari nonché a questo Consiglio;

6. di trasmettere la presente deliberazione, a cura del responsabile dei Servizi finanziari, alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti tramite l'applicativo 'Con.Te', come da indicazioni ricevute al prot. 20889 del 28 settembre 2018, nonché alle società partecipate dirette del Comune elencate al pt. 3.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

Il Sindaco
f.to *Fregonese Luciano*

Il Segretario comunale
f.to *Giovanni Alvino*

N. 35 di Pubblicazione

Questa deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi, dal 16-01-2019 al 31-01-2019, a norma dell'art. 124, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e 32, commi 1 e 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Valdobbiadene, 16-01-2019

Il Messo comunale
f.to *Viviani*

Certificato di esecutività

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge nel sito web del Comune, senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di illegittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il giorno 26-01-2019.

Valdobbiadene, 29-01-2019

IL DIPENDENTE INCARICATO
f.to Valerio De Rosso

Attestazione di conformità all'originale

Copia informatica conforme all'originale cartaceo, sottoscritta elettronicamente a uso amministrativo interno.

Valdobbiadene, 29-01-2019

Il dipendente incaricato